

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

Ing. MALABARBA

63

Oggetto: autorizzazioni periodiche alla circolazione di veicoli eccezionali od in condizione di eccezionalità - richiesta di nulla osta comunale

Mittente: "Pec - Comune di Campagnola Cremasca" <pec@pec.comune.campagnolacremasca.cr.it>

Data: 22/11/2016 09:26

A: <protocollo@provincia.cr.it>

13040

In riferimento alla Vostra nota prot. n. 88139 del 09.11.2016 pari oggetto, con la presente si comunica che nel territorio del Comune di Campagnola Cremasca è in vigore un'ordinanza emessa dalla Provincia di Cremona che istituisce un divieto di transito ai mezzi pesanti con carico superiore a 3,5 t nel tratto della S.P. 19 Crema - Capralba dal km 3,660 al km 4,540 ed una ordinanza sindacale, che si allegano in copia.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

N. 92483
24 NOV. 2016
F. HO 5/2 2016/R
PROVINCIA DI CREMONA

Allegati:

doc20161122102432.pdf

412 KB

PROVINCIA DI CREMONA
22 NOV. 2016
PROTOCOLLO GENERALE

OFFICIO TECNICO PROVINCIALE
P. 253/10/11/11

UFFICIO TECNICO PROVINCIALE
Geom. FRERI

PASSI AL

25 NOV. 2015

IL DIRIGENTE





PROVINCIA DI CREMONA

c.f. 80002130195

AREA TECNICA DI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
DELLE STRADE E DELL'EDILIZIA

SETTORE DELLA VIABILITA'

Via Bella Rocca, 7 - 26100 CREMONA - tel. 4061 - fax n° 0372/406474

Prot. 27/10

SS.PP. n° 15-16-19-20-25-26-27-28-29-32-50-52-57-61-65-71-79-81

Divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

ORDINANZA N° 36/98

Il sottoscritto INGEGNERE CAPO delegato dal Presidente della Provincia di Cremona con decreto n° 46 del 15 marzo 1994;

VISTI: gli articoli n. 6, comma 4/b, e n. 39 del D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e l'articolo n. 117, comma 1, del relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione";

CONSIDERATE le esigenze della circolazione veicolare e le caratteristiche geometriche e strutturali dei tratti di strade in oggetto;

DISPONE

l'istituzione del *divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t* sui seguenti tratti di strade provinciali:

- S.P. 15 "Offanengo-Castelgabbiano": *Eccetto Carico/Scarico e Residenti*

- a) Dalla progressiva Km 3,610 (fine centro abitato di Ricengo)
alla progressiva Km 6,370 (inizio centro abitato di Casale Cremasco)
- b) Dalla progressiva Km 11,460 (fine del centro abitato di Caltelgabbiano)
alla progressiva Km 12,670 (confine con la provincia di Bergamo)

- S.P. 16 "Madignano-Camisano":


- Dalla progressiva Km 0,000 (fine centro abitato di Madignano)
alla progressiva Km 1,900 (inizio centro abitato di Izzano)

- S.P. 19 "Crema-Capralba":

- Dalla progressiva Km 3,660 (fine centro abitato di Campagnola Cremasca)
alla progressiva Km 4,540 (intersezione con S.P. 80)

- S.P. 20 "Castelleone-Casaletto di Sopra":

- a) Dalla progressiva Km 9+200 (fine centro abitato di Romanengo)
alla progressiva Km 13+840 (intersezione con la S.P. n°63)



SERVIZIO ASSOCIATO
COMUNI DI CAMPAGNOLA CREMASCA - CAPRALBA
CASALETTO VAPRIO - CREMOSANO - QUINTANO - VAILATE

Sede operativa via Stanislao Giani, 8 - 26019 Vailate (CR)
Telefono 0363/849108 - Fax 0363/849112
E-mail polizialocale@comune.vailate.cr.it



**POLIZIA
LOCALE**
Prot.539

ORDINANZA N.09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'ordinanza n° 36/98 prot. 27740 del 20 maggio 1998 della Provincia di Cremona, con la quale si dispone, tra l'altro, "l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t." nella "Sp 19 Crema-Capralba: dalla progressiva Km 3,660 (fine centro abitato di Campagnola Cremasca) alla progressiva Km 4,540 (intersezione con S.P. 80)";

CONSIDERATO che la larghezza della carreggiata, nel tratto della S.P. 19, ricadente nel centro abitato del Comune di Campagnola Cremasca, non regolamentato dalla citata ordinanza, risulta essere di esigue dimensioni tanto da rendere disagiata e talvolta pericolosa la circolazione stradale in presenza di veicoli di grandi dimensioni;

CONSIDERATO altresì che lo stesso tratto di strada risulta essere prevalentemente privo di marciapiede e che gli accessi agli edifici confinanti si affacciano a filo carreggiata;

CONSIDERATO inoltre che in prossimità dell'inizio del divieto di transito, alla progressiva Km 3,660 (fine centro abitato di Campagnola Cremasca), oggetto della citata ordinanza della Provincia di Cremona, non esistono strutture viarie tali da consentire l'inversione di marcia dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. provenienti da direzione Crema;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera b e l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

ACQUISITO il parere della Provincia di Cremona quale ente proprietario della strada del 11.03.2014, prot.32107;

VISTO il Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed accertati i propri poteri;

VISTI gli articoli 1 e 21 bis della L. 241/1990;

RITENUTO doveroso intervenire, per competenza territoriale ed a parziale integrazione della citata ordinanza n° 36/98 prot. 27740 del 20 maggio 1998 della Provincia di Cremona, a regolamentare opportunamente la circolazione nel tratto della S.P. 19 ricadente nel centro abitato del Comune di Campagnola Cremasca al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale

ORDINA

1. L'istituzione del divieto di transito, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. nel tratto della S.P. 19 ricadente nel centro abitato e come naturale conseguenza in tutte le vie del centro abitato del Comune di Campagnola Cremasca.
2. E' consentito, in via generale, in deroga al divieto sopra esposto, il transito limitatamente ai residenti, alle ditte con sede a Campagnola Cremasca, alle operazioni di carico e scarico delle merci ed ai veicoli delle Forze dell'Ordine, Forze Armate, Pronto Soccorso in circolazione di servizio e veicoli agricoli operanti sul territorio.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga trasmessa allà Provincia di Cremona per i necessari ulteriori conseguenti provvedimenti viabilistici nel tratto nel tratto della S.P. 19 compreso tra la fine del centro abitato del Comune di Campagnola Cremasca e l'inizio del centro Abitato del Comune di Crema;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune a cura dell'Ufficio Messi;
- La posa di opportuna segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n.18 del 16.09.2011;

DEMANDA

ai servizi di Polizia Locale, il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 (sessanta) giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Campagnola Cremasca, 13 marzo 2014



Il Responsabile del Servizio P.L.
C.A. Tovo Fausto

